

## **STATUTO**

### **SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PALAZZO SAN GERVASIO PZ ZONA  
P.A.I.P. - LOTTO 58  
Numero REA: PZ - 150647  
Codice fiscale: 01254050774  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 20-03-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

## STATUTO

### ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una cooperativa denominata:

"SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

### ART. 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

### Art. 3 - DURATA E ADESIONI

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatte salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate all'art. 2484 del Codice Civile.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

### Art.4 - SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa non ha scopo di lucro.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò la cooperativa esercita un'attività d'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolge attività finalizzate alla qualificazione umana, morale,

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La cooperativa in un'ottica di innovazione mira a stimolare il progresso e l'investimento sociale, anche attraverso il processo di empowerment.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L 3 aprile 2001 n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa, siccome cooperativa a mutualità prevalente, intende svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi e/o intende avvalersi nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e/o degli apporti di beni o servizi da parte dei soci rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art.2513 del Codice Civile e/o, ove ne ricorreranno le condizioni, quelli previsti in deroga dal Decreto del ministero delle attività produttive del 30/12/2005 pubblicato sulla G.U del 25/01/2006 n° 20.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici vi è obbligo di rispettare il principio di parità di trattamento.

#### ART. 5 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico innanzi indicato, la Cooperativa ha come oggetto:

1. la gestione di aziende agricole, di proprietà o in conduzione, attraverso l'esercizio di attività dirette alla coltivazione di fondi rustici per la produzione di cereali, ortaggi, frutta, fiori, piante ornamentali, da frutto, da appartamento e da orto e in genere per la produzione di prodotti agricoli di qualsiasi specie, con creazione di punti vendita dei suddetti prodotti;
2. la raccolta, la cernita, la conservazione e la vendita in comune dei prodotti realizzati nelle aziende agricole condotte dalla cooperativa e dai soci, allo scopo di presentare i prodotti stessi nei mercati interni ed esteri, secondo i dettami della tecnica e delle prescrizioni di legge anche in spacci attivati dalla cooperativa stessa;
3. taglio del bosco, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del legno;
4. la fornitura di servizi inerenti l'agricoltura (esempio: aratura, semina, concimazione, coltivazione, raccolta meccanica, imballaggio di paglia e foraggio) con l'utilizzo di attrezzature agricole a favore di imprenditori agricoli e semplici conduttori di terreni agricoli;
5. l'organizzazione di un centro merci intermodale consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari, anche dislocati in altri territori, purché ad esso funzionali e connessi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di prodotti agricoli, dell'allevamento e relativi derivati, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nel territorio nazionale, comunitario e internazionale, nonché la gestione sia totale che parziale della intera opera al fine di valorizzare i suddetti beni su mercati attualmente non serviti;
6. la realizzazione di cantine sociali, di latterie sociali, di caseifici sociali e di qualsiasi altro

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

impianto od attrezzature per la conservazione, la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli; l'acquisto ed esercizio di macchine agricole, l'allevamento e la vendita di bestiame, costruzione e gestione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e del bestiame, la costruzione di impianti per la gestione di vivai, acquisto di concimi, mangimi, antiparassitari, anticrittogamici, sementi ed altri prodotti;

7. il ricorso a tecniche colturali e colture che favoriscano la produzione e lo sviluppo di fonti alternative di energia (quali biomasse, biocarburanti, etc.);

8. la realizzazione di corsi di formazione professionale, e l'istituzione di corsi speciali per la formazione di maestranze specializzate;

9. l'attività di trasporto per conto proprio e/o conto terzi di qualsiasi genere di prodotto e/o merce sia con mezzi dei soci, che con mezzi di terzi che con mezzi della cooperativa;

10. l'attività di trasporto, di corriere e di stoccaggio e l'organizzazione di un centro merci intermodale consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari, anche dislocati in altri territori, purché ad esso funzionali e connessi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci e prodotti, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nel territorio nazionale, comunitario e internazionale;

11. il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, anche attraverso punti vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso;

12. la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia pulita e rinnovabile quali impianti fotovoltaici, eolici, di recupero di scarti animali e vegetali, di biomasse, di cogenerazione e o di altre forme di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

13. la realizzazione e la gestione di impianti di recupero di rifiuti urbani ed essi assimilabili, di materie prime secondarie quali carta, cartone, legno, ferro, e residui agricoli in generale;

14. l'attività di meccanico motorista, carrozzeria, elettrauto e gommista di moto, motoveicoli, autovetture, camion ed automezzi in genere nonché l'attività di demolizione degli stessi e recupero di loro parti per la rigenerazione e remissione in commercio;

15. il commercio di moto, motocarri, autoveicoli, autovetture e automezzi in genere sia nuovi che usati;

16. l'attività di agenzia di pratiche d'affari per il commercio di beni e merci in genere nuovi e usati;

17. l'attività di pulizia, disinfezione e derattizzazione delle aree pubbliche e private e gestione del verde sia pubblico che privato.

La società cooperativa si propone inoltre - nel rispetto della normativa vigente:

- la raccolta dei fondi e di anticipazioni di denaro, anche infruttifere, dai soci e da enti autorizzati all'esercizio del credito per far fronte alle necessità finanziarie sociali, nel rispetto della normativa vigente in materia;

- la manutenzione di strade interpoderali esistenti tra le aziende dei soci e la costruzione di eventuali nuove arterie per favorire il trasporto dei prodotti agricoli; ogni altra attività che tenda direttamente o indirettamente a favorire l'incremento della produzione agricola dei soci, nonché lo sviluppo di tutte le varie attività connesse al potenziamento dell'agricoltura.

La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

. concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

. assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La società potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al D.Lgs. 58/1998 ed al D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.

Ai sensi dell'art. 10, n. 8, del Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997, la società è in ogni caso considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria per le materie di cui all'oggetto sociale e per le cooperative anche sociali. Non sono validi, né efficaci, per un periodo di dieci anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 185 del 21/04/2000 in favore della società, gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita così come prescritto da tale Decreto e dai suoi regolamenti attuativi.

#### ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quanto stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale ed indicativamente appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- soci lavoratori svantaggiati, per l'esercizio di attività di tipo "B";

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- soci in prova o formazione cioè quei soci per i quali sussiste un interesse all'inserimento nell'impresa e/o alla formazione.

La delibera con cui viene ammesso un socio in prova deve contenere:

- la durata del periodo di formazione o inserimento;

- i criteri di svolgimento della formazione o dell'inserimento;

- i diritti patrimoniali e amministrativi che spettano al socio durante il periodo di formazione o inserimento.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

#### ART. 7 - SOCI LAVORATORI

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.

In forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

#### ART. 8 - SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo di diritto alla riservatezza.

#### ART. 9 - SOCI VOLONTARI

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

#### ART. 10 - SOCI FINANZIATORI E

##### TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

#### ART. 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente;

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### ART. 12 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

#### ART. 13 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorso un anno dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni.

#### ART. 14 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### ART. 15 - RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, alla rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni ed alla rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### ART. 16 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
- nel caso in cui con il suo comportamento arrechi un danno all'attività della cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### ART. 16BIS - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa delibera di gradimento dell'assemblea nelle forme e con le maggioranze previste al successivo art. 27.

In caso di diniego di gradimento da parte dell'assemblea, agli eredi del socio defunto spetterà la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 17.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

#### ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 17.4 seguente.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

#### ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

#### ART. 20 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza dell'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

#### ART. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

A rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### ART. 22 - DIVIETI

È fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

#### ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.\_.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

#### ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### ART. 25 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

#### ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE

Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, C.C.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. e). In caso di assenza o impedimento di questi l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto ai voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo anche nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### ART. 27 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, numero che comunque non può essere inferiore a tre ai sensi dell'art. 2542 c.c.\_.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e comunque fino a dimissioni o revoca e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma, c.c.\_.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

#### ART. 28 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

#### ART. 29 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

#### ART. 30 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

#### ART. 31 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

#### ART. 32 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

#### ART. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Verificatesi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 C.C., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando il quorum costitutivo di cui al precedente punto 26.4, spetta ai soci proporzionalmente alle quote possedute (ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico).

#### ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

#### ART. 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Allegato "A"  
all'atto n. 2737  
della Raccolta

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Per quanto non previsto si fa rinvio al D.Lgs. 5/03.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

#### ART. 36 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21 ;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59.

F.to: Felice Grieco - ROCCO CIMMINO NOTAIO (NOTAIO)

[illegible]